

Contratto Integrativo di Servizio

Le Parti

Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, in seguito denominata anche "Azienda"

Società Mista SAIM srl, in seguito denominata anche "Società"

ATI (Insiel Mercato S.p.A. società mandataria, Datef S.p.A. società mandante, PCS Professional Clinical Software GmbH, società mandante), in seguito denominata anche "Socio Privato"

- L' Azienda ha indetto una gara il 26/02/2003 con Bando, nella forma di un appalto concorso (DAO/03/02), volto all'identificazione di un'impresa per la costituzione di una Società Mista capace di offrire un software "HIS" (Hospital Information System) funzionante in lingua italiana e tedesca, e di implementare i servizi informatici clinici (cartelle cliniche ospedaliere informatizzate) negli ospedali di Bolzano, Merano e strutture collegate, senza limiti di estensione dell'attività a favore di altri ospedali e strutture sanitarie nella Provincia di Bolzano.
- La gara con appalto concorso (DAO/03/02) è stata aggiudicata al Socio Privato, presentatosi in ATI, formato da MedArchiver srl, designata mandataria, Insiel - Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. ("Insiel") e Datef S.p.A., queste ultime designate mandanti.
- In data 6 dicembre 2004 è stato sottoscritto tra l'Azienda e il Socio Privato il Contratto n. Rep. 2054/04 per la durata (fino a 30 anni), di cui fanno parte integrante Capitolato d'Oneri, l'Appendice al Capitolato d'Oneri, gli Allegati e l'Offerta Tecnica.
Il Contratto 2054/04 prevede a carico del Socio Privato:
 - 1) la fornitura e l'implementazione del programma HIS per l'informatizzazione delle cartelle Cliniche degli Ospedali di Bolzano, Merano, Brunico e Bressanone entro 5 anni (3 anni programmati + 2 anni di eventuali imprevisti) con il pagamento a SAL (v. Capitolato, art. 3). Il costo del programma è di 855.000 € (712.500 € di aggiudicazione + 142.500 pari al 20 % del costo del programma per l'estensione necessaria ai presidi ospedalieri di Bressanone, Brunico, Vipiteno e San Candido). Le competenze tecniche informatiche per la suddetta fornitura ed installazione con licenze illimitate sono conferite gratuitamente dall'Impresa (v. Appendice p. 15, art. 39, lett. a);
 - 2) la prestazione, compresa nel prezzo d'installazione del programma, di una garanzia triennale di ordinaria manutenzione successiva al collaudo, (vedi Appendice p. 39, art. 3.6, lett. a) comprendente: i) manutenzione preventiva; ii) assistenza tramite telefono o mezzi di comunicazione (h 24) in caso di errori e malfunzionamenti dei programmi; iii) manutenzione correttiva; iv) manutenzione adeguativa rientrante nella manutenzione ordinaria;
 - 3) la manutenzione ordinaria - intesa come l'insieme degli interventi che potranno essere causati da malfunzionamenti, difetti o errori di implementazione che non sono stati evidenziati in fase di collaudo - da fornire successivamente al periodo di garanzia e sino al termine dell'affidamento per un importo annuale di 42.750 € non superiore al 5% del valore del programma installato (v. Appendice p. 40, art. 3.7);
 - 4) la manutenzione straordinaria, adeguativa ed evolutiva causata ad esempio da variazioni normative, di regolamenti o di leggi di qualsiasi carattere, o dalla risoluzione di problemi, dalla modifica delle interfacce, dalle espansioni delle funzioni o dal miglioramento delle funzioni (v. Appendice, p. 40, art. 3.7) sono tutte attività fatturate dal Socio Privato ai costi di mercato sostenuti (v. Appendice, p. 21, art. 31, lett. b);
 - 5) la messa a disposizione alla Società da parte del Socio Privato del programma per implementazioni diverse da quelle aggiudicate a fronte di un compenso che tenga conto dei prezzi di mercato (Contratto 2054/04, p. 4, art. 1, lett. d);
 - 6) il Contratto 2054/04 prevede per la Società la possibilità di commercializzare il programma per utenti diversi dall'Azienda, con diritto di esclusiva, su tutto il territorio del Trentino Alto Adige, sul territorio del Friuli Venezia Giulia, sull'intero Territorio Austriaco e, con la modalità di provvigione da versare dal Socio Privato alla Società, anche sul resto del territorio nazionale.Il Bando ha previsto che l'Offerta Tecnica dovesse valorizzare l'attività commerciale mediante la presentazione di un *business plan* su base almeno triennale, sottoposto a valutazione quale criterio, diverso dal prezzo, per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa (v. Capitolato, art. 7, sub 2) e che desse conto dei guadagni diretti della Società e quelli indiretti dell'Azienda tramite le provvigioni a lei retrocesse.

Nell'Offerta Tecnica (pp. 113 e ss.) il Socio Privato ha valorizzato l'opportunità commerciale prospettando un *best case* con un ricavo medio annuo di 4.100.000 € (di cui 500.000 in territorio austriaco) e un *worst case* con un ricavo medio annuo di 1.600.000 €;

7) il Contratto 2054/04 prevede che i sorgenti della parametrizzazione dell'applicazione siano di proprietà dell'Azienda e il Socio Privato deve consegnare all'Azienda i CD RoM di installazione dell'applicazione e, pertanto, può fare un uso illimitato delle licenze. Diversamente i sorgenti del Motore (applicazione base della cartella) sono di proprietà del Socio privato che però, per ragioni cautelari, ne deve consegnare una copia al Notaio in caso ci siano omissioni gravi da parte del Socio privato e potranno essere utilizzate dall'Azienda solo per disposizione del Giudice o per decisione del collegio arbitrale (v. Appendice, p. 30, art. 2.3, sub 19).

- In esecuzione del Contratto 2054/04 in data 17 dicembre 2004 è stata costituita la società SAIM S.r.l., il cui capitale sociale era detenuto come segue: i) da A.S. Bolzano per il 33%; ii) da A.S. Merano per il 18%; iii) da MedArchiver per il 44%; iv) da Insiel per il 2,5%; v) da Datef per il 2,5%. Lo Statuto di SAIM prevede e regola il trasferimento delle quote (art. 8).
- In data 10 febbraio 2012 tra le Parti è stato sottoscritto un atto aggiuntivo al Contratto 2054/04 (Addendum) che ha dato conto:
 - a) che con legge provinciale del 2 ottobre 2006, n. 9 è stato modificato l'ordinamento del servizio sanitario provinciale, con l'istituzione - a decorrere dal 10 gennaio 2007 - dell'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano ("Azienda Sanitaria dell'Alto Adige" o "Azienda Sanitaria Unica"), che è subentrata, quale ente strumentale della Provincia Autonoma di Bolzano, nelle posizioni giuridiche già facenti capo all'Azienda Sanitaria di Bolzano e all'Azienda Sanitaria di Merano;
 - b) delle modifiche all'assetto partecipativo di SAIM, ed in particolare del subentro di Insiel Mercato nella titolarità della quota di partecipazione facente capo ad Insiel a seguito e per effetto dell'operazione di scissione parziale proporzionale di Insiel con atto in data 29 dicembre 2008, rep. n. 100476 del Notaio Camillo Giordano di Trieste e, successivamente, nella quota di MedArchiver a seguito e per effetto dell'atto di cessione del 22 dicembre 2011, rep. 103517 del Notaio Camillo Giordano di Trieste, acquisendo di conseguenza la qualifica di mandataria ai fini dello svolgimento delle restanti attività di cui al Contratto 2054/04;
 - c) che l'art. 13 del D.L. 223/06 (convertito dalla legge 248/2006, il "Decreto Bersani") ha vietato alle società "strumentali" (a capitale interamente pubblico o misto) lo svolgimento di qualsiasi attività a favore di soggetti diversi dagli enti pubblici di riferimento (enti "costituenti" o "partecipanti" o "affidanti"), prevedendo che tali società sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione della predetta regola. A seguito e per effetto del mutato quadro normativo di riferimento, e in particolare dei limiti imposti all'operatività delle società strumentali dagli artt. 13 del D.L. 223/06 e 3, comma 27, della legge 244/2007, la Società non poteva svolgere tutte le attività di sfruttamento commerciale del programma dedotte in Contratto 2054/04 che costituivano la fonte principale di reddito per il suo funzionamento.
- In data 30 settembre 2016, Insiel Mercato ha ceduto il 50% della propria partecipazione in SAIM a PCS Professional Clinical Software GmbH, quest'ultima partecipata al 100% dalla stessa Insiel Mercato.
- L'affidamento ad una Società mista di un servizio prefigura la costituzione di un contratto di partenariato pubblico privato istituzionalizzato (PPPI) la cui disciplina è di matrice comunitaria, applicandosi a questa i principi comunitari espressi dal Trattato e dalle Sentenze della CEG, in particolare delineata: i) con il Libro Verde dei partenariati pubblico-privati del 30 aprile 2004, Com (2004) 327 (Libro Verde); ii) con la Comunicazione interpretativa della Commissione sull'applicazione del diritto degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico - privati istituzionalizzati del 5 febbraio 2008 (PPPI), C(2007)6661 (Comunicazione).
- Nel caso della SAIM si tratta di un PPPI caratterizzato dall'individuazione, mediante gara competitiva, del Socio Privato e dal contestuale affidamento alla Società, per un certo periodo di tempo: (i) di un appalto di fornitura per l'installazione e la manutenzione del programma HIS, nonché della gestione operativa del Sistema; (ii) della commercializzazione nazionale ed estera del prodotto.
- La forte limitazione all'operatività della Società nell'attività di commercializzazione nazionale ed estera del programma di cartella clinica informatizzata, causata da una norma di legge sopravvenuta, con la conseguente "conversione" a società strumentale ha contribuito a ripensare il progetto di informatizzazione anche alla luce del Documento "Strategia per la crescita digitale 2014-2020" redatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel marzo 2015.

Il Documento sottolinea in particolare il processo di digitalizzazione della Sanità, avviato dopo la pubblicazione delle linee guida sul Fascicolo Sanitario Elettronico da parte del Ministero della Salute nel 2011 e individua le linee di intervento nell'ambito del "Patto della salute" del Ministero della Salute, che rappresentano altrettanti passaggi fondamentali e prioritari per creare un contesto organico necessario a costruire il futuro della sanità digitale.

- L'Azienda, pertanto, vuole adesso perseguire i seguenti obiettivi strategici, adattando l'originaria missione istituzionale della Società alla complessiva evoluzione del quadro normativo:
 - a) porre il paziente al centro del sistema organizzativo ed informativo passando anche attraverso la re-ingegnerizzazione dei processi clinico-sanitari e la realizzazione di un sistema informativo sanitario di eccellenza che abiliti, nel medio termine, la dematerializzazione dei processi;
 - b) introdurre una forte componente di innovazione tecnologica al punto di cura come reale contributo alle attività cliniche e terapeutiche, per la condivisione delle informazioni tra i professionisti sanitari, a supporto delle decisioni, della diagnosi e del percorso terapeutico;
 - c) migliorare l'efficacia e l'efficienza dei processi amministrativi e gestionali interni;
 - d) in linea con l'opzione preferenziale delineata dal d.lgs 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), acquisire un motore open source dal Socio Privato, così da emancipare del tutto l'Azienda dal Socio Privato al termine del rapporto.
- Pertanto l'Azienda, in adesione ai nuovi obiettivi strategici, ha configurato nel Capitolato d'Oneri Integrativo (COI) (all. g) il nuovo processo di costituzione, gestione e monitoraggio del Sistema informativo sanitario integrato (SISI) che intende realizzare, affidandone a SAIM l'implementazione, sviluppando e al contempo superando il concetto e gli strumenti di programmazione limitati alla sola cartella clinica ospedaliera.
- Benché la gara a suo tempo espletata per l'affidamento del Contratto n. Rep. 2054/04 abbia preceduto sia l'elaborazione comunitaria della nozione di PPPI, sia l'entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici (il d.lgs. 163/2006 e, da ultimo, il d.lgs. 50/2016), nell'attuale stadio evolutivo del nostro ordinamento lo sviluppo degli obblighi discendenti dal Contratto 2054/04, deve essere rispettoso dei principi generali di matrice comunitaria posti a tutela della concorrenza in tema di modifica dei contratti durante il periodo di efficacia, oggi codificati. In particolare, nella fattispecie, occorre tenere conto del fatto che:
 - 1) lo sviluppo, le modifiche e le variazioni del rapporto non devono alterare la natura generale del contratto (art. 106, co. 1, lett. c sub 2 del d.lgs. 50/2016);
 - 2) in caso di evoluzione del precedente programma, il costo complessivo di strutturazione, implementazione e gestione deve trovare capienza nel valore dell'affidamento originario per evitare che ci siano attribuzioni economiche alla SAIM non giustificate dalla gara;
 - 3) nel caso di varianti, come anche di servizi e forniture supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale e resisi necessari, l'aumento dell'importo contrattuale non può eccedere il 50 % del valore del contratto iniziale (art. 106, comma 1, lett.re b) e c) e comma 7 del d.lgs. 50/2016).
- Per SAIM la progettazione della "migrazione" dalla cartella clinica ospedaliera originaria al Sistema informativo sanitario integrato (SISI) (Ospedale e Territorio) configura uno sviluppo del primo affidamento, peraltro previsto nel Bando (all. a), nel Contratto 2054/04 (all. b), nel Capitolato d'Oneri (all. c) e negli altri documenti di gara e, pertanto, ne mantiene la natura originaria.
- E' stata verificata la capienza residuale (all. h) del Contratto 2054/04 in essere per differenza del suo valore, stimato per gli anni di durata (fino a 30), con gli importi che l'Azienda ha erogato effettivamente a SAIM dalla firma del Contratto 2054/04 ad oggi. Questo è il valore residuale che deve consentire di implementare e gestire il programma del Sistema informativo sanitario integrato (SISI).
- I lavori e i servizi supplementari non sono superiori al 50 % del valore del Contratto 2054/04.
- Il presente Contratto Integrativo di Servizio si rende, dunque, necessario per riconfigurare la disciplina dei rapporti tra le Parti, nel rispetto dei predetti limiti, in modo da:
 - a) rimodulare, a seguito dell'intervento normativo dell'art. 13 del D.L. 223/06, che ha limitato fortemente l'operatività della SAIM, l'esclusiva attività strumentale nei confronti dell'Azienda; b) consentire che la medesima attività strumentale nei confronti dell'Azienda evolva, in linea con le esigenze del nuovo contesto normativo, verso il descritto modello di Sistema informativo sanitario integrato (SISI).

- Il Contratto Integrativo di Servizio individua la conseguente corretta distribuzione dei rischi e le relative responsabilità tra le Parti, rispettando i contenuti e le prescrizioni del Bando (all. a), del Contratto 2054/04 (all. b), dell'Addendum (all. f), del Capitolato d'oneri (all. c), dell'Appendice (all. d) e dell'Offerta Tecnica (all. e).
- Le responsabilità della Società e del Socio Privato sono allineate nel senso che la Società ha la responsabilità del *management* dell'operazione inclusa l'attività di controllo dell'operatività del Socio Privato in conformità al Capitolato d'Oneri Integrativo del servizio.
In caso di mancato controllo – che include l'applicazione delle penali a carico del Socio Privato ai fini della riduzione del corrispettivo a SAL a lui destinato per la fornitura e l'implementazione del programma SISI e dei Canoni di servizio per le attività di manutenzione successive al collaudo finale – il corrispettivo versato dall'Azienda alla Società, per attuare il Contratto Integrativo di Servizio, verrà ridotto dell'ammontare delle penali rilevate dall'Azienda, generando una perdita trattenuta dalla sola Società gravante sui propri corrispettivi.
- Il presente Contratto Integrativo di Servizio, per mantenere una costante tensione contrattuale tra le Parti, disciplina il monitoraggio, da parte dell'Azienda, dei livelli di qualità dei servizi gestionali erogati dalla Società e lo stato di avanzamento di implementazione del programma SISI e i livelli *standard* di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del Socio privato, attraverso modalità informatizzate con applicazione automatica delle penali in caso di inadempimento/differenza a carico del soggetto responsabile.
- L'attività della Società è di pubblica utilità per il tipo di servizio che deve fornire in ambito sanitario.

PRIMA PARTE: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1) Premesse, Allegati e Norme regolatrici

1.1 Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Integrativo di Servizio (Contratto).

1.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, tutti gli atti e la documentazione richiamati nello stesso, come ad esempio:

- (a) Bando relativo all'appalto (DAO/03/02) del 26/02/2003.
- (b) Contratto n. 2054/04 del 06/12/2004.
- (c) Capitolato d'Oneri del 03/07/2003.
- (d) Appendice al Capitolato d'Oneri del 03/07/2003.
- (e) Offerta Tecnica del 03/07/2003.
- (f) Addendum del 10/02/2012.

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente Contratto e quanto previsto in uno o più degli allegati o dei documenti sopra richiamati, prevale il contenuto del presente Contratto nella versione italiana. Il presente contratto di servizio in versione italiana in caso di discordanza prevale altresì sulla traduzione in tedesco. Anche per gli allegati al presente contratto di servizio vale la regola di prevalenza della versione italiana sulla traduzione in tedesco in caso di discordanza.

1.3 I seguenti Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

- (g) Capitolato d'Oneri Integrativo (COI).
- (h) Stima del valore residuale del contratto in essere con SAIM srl.
- (i) Razionale e obiettivi strategici del Contratto Integrativo di Servizio SAIM srl.
- (j) Quadro Economico dei corrispettivi dovuti alla Società dall'Azienda distinti per: a) canone per il servizio di manutenzione ordinaria, svolto dal Socio Privato, del programma attuale della cartella clinica ospedaliera; b) corrispettivi programmati a SAL per la fornitura del programma e gli applicativi del SISI; c) canone per l'attività di Project management svolto dalla Società; d) i canoni relativi a servizi svolti dal Socio Privato come indicato nel COI; e) canone annuale per il servizio di ordinaria manutenzione comprensivo di assistenza, svolta dal Socio Privato, per il programma e gli applicativi del SISI; f) canone annuale (virtuale inteso come importo massimo erogabile a tariffa) per il servizio di straordinaria manutenzione, svolta dal Socio Privato, per il programma e gli applicativi del SISI.
- (k) Documento di valorizzazione analitica del saldo 2016.
- (l) Statuto della Società.
- (m) PEF della Società.

1.4 L'esecuzione del presente Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei documenti richiamati:

- dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione;
- dalla Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici;
- dal Codice di contratti pubblici, il D.Lgs. 50/2016 ss.ii.mm (Codice);
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

Art. 2) Definizioni

2.1 Salvo che sia diversamente disposto nel presente Contratto ovvero negli Allegati, i termini di seguito riportati avranno il seguente significato:

Assicurazioni: indica le coperture assicurative da prestarsi dalla Società e dal Socio Privato.

Azienda: indica l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige.

Background IP: indica l'insieme delle conoscenze, delle informazioni e delle tecnologie, ivi inclusi a titolo esemplificativo i disegni, le specifiche tecniche, i dati, le formule, i processi, i metodi, i software, ivi inclusi i codici sorgente, le successive modifiche e migliorie, ed i relativi diritti di proprietà industriale o intellettuale sugli stessi sviluppati dal Socio Privato, o di sua titolarità o ad esso concessi in licenza anteriormente alla data di sottoscrizione del presente contratto o anche successivamente alla sottoscrizione del presente contratto ma come risultato di attività indipendenti da quelle svolte per l'adempimento del presente contratto e destinati a rimanere di titolarità esclusiva del Socio Privato e/o del suo licenziante.

Bando di Gara: indica il bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea EC di cui alle premesse.

Capitolato d'Oneri Integrativo: indica il Capitolato d'Oneri Integrativo, COI in forma abbreviata.

Collaudo definitivo: Fase del ciclo di sviluppo di rilascio in produzione definito nel capitolo del Capitolato d'Oneri Integrativo (COI) corrispondente al II SAL, quando sia eseguito il piano di formazione del personale, sia avvenuta l'installazione nelle postazioni degli applicativi e sia trascorso il periodo di osservazione.

Collaudo finale: corrisponde al III SAL e si pone al termine del periodo annuale di garanzia nel quale deve essere garantita la manutenzione ordinaria.

Collaudo funzionale: Fase del ciclo di sviluppo definito nel capitolo del Capitolato d'Oneri Integrativo (COI) corrispondente al I SAL relativo al momento in cui il prodotto consegnato all'Azienda è installato, reso operativo e collaudato in ambiente test.

Contratto: indica il presente Contratto Integrativo di Servizio che disciplina il rapporto intercorrente tra l'Azienda, la Società e il Socio Privato.

Corrispettivi: indicano i valori economici che l'Azienda è tenuta a pagare alla Società.

Fase di Produzione: indica la fase in cui la Società e il Socio privato forniscono e implementano il programma e gli applicativi del SISI ed è scandita dal I al III SAL.

Fase di Gestione: indica la fase, successiva al III SAL, quando la Società e il Socio privato erogano i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Fatto dell'Azienda indica:

- l'inadempimento dell'Azienda alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto o della legge;
- un ritardo nel pagamento dei Corrispettivi, l'importo per il pagamento della fornitura del programma o il canone delle manutenzioni, superiore a 60 (sessanta) giorni;
- un fatto imputabile all'Azienda che impedisca alla Società di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto.

Figura Professionale: Classificazione contrattuale delle risorse impiegate dalla Società e dal Socio Privato, a cui corrisponde un certo profilo di capacità professionali.

Foreground IP: indica tutti i diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi alle parametrizzazioni, personalizzazioni e specifiche applicazioni realizzate dal Socio Privato su indicazione dell'Azienda e in esecuzione del presente contratto, destinate ad essere acquistate da quest'ultima.

Forza Maggiore: indica qualsiasi evento o circostanza, sia esso derivante da fenomeni naturali o da atti od omissioni, non imputabile alle Parti e da queste non evitabile o superabile, ovvero qualsiasi altro evento che integri il caso fortuito o la forza maggiore da cui derivi per la Società l'impossibilità anche temporanea, in tutto o in parte, di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto, quali, a titolo meramente esemplificativo:

- guerra, colpi di stato, terrorismo, sommossa, insurrezioni o agitazioni civili di altro tipo, o simili eventi o circostanze non controllabili che impediscano l'adempimento delle obbligazioni ai sensi del presente Contratto;
- dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eventi atmosferici eccezionali anche rispetto alle normali condizioni climatiche dell'area di localizzazione, o simili eventi;
- sabotaggio, atti vandalici e attacchi cibernetici;

d. epidemie, esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche o biologiche;
f. sciopero o agitazione sindacale con espressa esclusione degli eventi relativi ai dipendenti della Società e del Socio Privato ove abbiano durata complessiva di almeno 20 (venti) giorni (anche non consecutivi) dello stesso anno solare;

k. sospensione o interruzione nella somministrazione dell'energia elettrica necessaria per cause non imputabili alla Società o al Socio Privato che si protragga per un lungo periodo di tempo.

Giorno/i: Se non diversamente indicato si intendono giorni solari.

Grave inadempimento della Società o del Socio Privato: è tale quando compromette la buona riuscita delle prestazioni dedotte in contratto sia durante la Fase di produzione relativa alla fornitura e l'implementazione del programma e delle applicazioni del SISI e sia durante la Fase di gestione quando viene erogata la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Livello di servizio (SLA): Misura che rappresenta il grado con il quale determinate caratteristiche di un servizio o di un prodotto soddisfano i requisiti, impliciti ed espliciti, dell'Azienda.

Malfunzionamento: Anomalie o non conformità che impediscono l'uso in tutto o in parte delle procedure e dei programmi in esercizio, classificati secondo un livello di gravità.

Manutenzione ordinaria: comprende la manutenzione preventiva, correttiva, adeguativa/normativa nei limiti in cui non sia straordinaria come specificato nel COI.

Manutenzione straordinaria: manutenzione evolutiva.

Mese/i: Se non diversamente indicato si intendono mesi solari.

Parte: indica l'Azienda, la Società e il Socio privato (che congiuntamente sono definite "Parti").

Responsabili del Contratto: indica i rappresentanti delle Parti, designati nella Fase di Produzione e nella Fase di Gestione.

Responsabile della Sicurezza: indica il soggetto, di volta in volta responsabile per la sicurezza della Società.

Responsabile del Procedimento: indica la persona dell'Azienda al quale sono affidate le funzioni di gestione del presente Contratto ed ogni suo eventuale sostituto nominato dall'Azienda e comunicato per iscritto alla Società.

SAL: Stato Avanzamento Lavori.

Sistema Informativo Sanitario Integrato (SISI): Insieme di strumenti automatici e manuali, procedure, risorse umane, flussi informativi, norme organizzative orientato alla gestione delle informazioni di interesse di un ente per il perseguimento dei propri fini.

Art. 3) Oggetto del Contratto

3.1 L'oggetto del Contratto riguarda la fornitura, lo sviluppo e l'implementazione del programma e delle applicazioni del Sistema Informativo Sanitario Integrato (SISI), in superamento di quello della cartella clinica informatizzata, e la sua manutenzione ordinaria e straordinaria sino al termine del Contratto.

3.2 In particolare l'oggetto del Contratto, come analiticamente disciplinato nel COI (all. 2 dell'allegato g), riguarda:

A) La fornitura del software e lo sviluppo di nuove applicazioni o parti di esse, assicurando l'integrazione con i moduli già esistenti della cartella clinica ospedaliera non oggetto di sostituzione e con il sistema informativo della Provincia Autonoma di Bolzano nelle seguenti aree:

- a) Sistema Informativo Ospedaliero: i) CUP – componenti di estensione funzionale prevista; ii) ADT; iii) Pronto Soccorso; iv) Gestionale di Reparto; v) Gestionale di sala operatoria; vi) Cartella Clinica Elettronica Aziendale (di ricovero e ambulatoriale e infermieristica).
- b) Sistema Informativo Territoriale: i) Punto Unico di Accesso (PUA); ii) Assistenza Domiciliare; iii) Salute Mentale; iv) Consultori; v) Assistenza Protesica; vi) Assistenza Integrativa; vii) Cure Palliative/Rete Dolore; viii) Medicina Legale; ix) Continuità Ospedale – Territorio (PHT); x) Riabilitazione Fisioterapica; xi) Valutazione multidimensionale.
- c) Servizio Informativo della Medicina Generale: i) Cartella Clinica Elettronica.
- d) Piattaforme a supporto dei servizi verticali - infostruttura: i) BPMN (solo formazione sull'utilizzo dello strumento); ii) Generazione prescrizioni; iii) Gestione ordini (order entry); iv) Certificati INPS/INAIL; v) Clinical Decision Support System.

La fornitura del nuovo programma e lo sviluppo delle nuove applicazioni sono comprensive dei servizi professionali funzionali all'attivazione del nuovo SISI, quali:

- a) il supporto all'analisi della realtà aziendale As/Is (in termini di processi, documentazione sanitaria e gestionale, flussi sanitari amministrativi/gestionali in essere, sistema informativo ospedaliero) e la progettazione di una nuova configurazione tecnologico-organizzativa per il sistema informativo aziendale dell'Azienda ed i processi impattati dalla nuova soluzione;
- b) il supporto alla standardizzazione della documentazione clinica;

- c) il supporto alla razionalizzazione delle anagrafiche aziendali per quanto riguarda pazienti e contatti, dipendenti, farmacia, anagrafiche e codifiche in area magazzino-logistica;
- d) l'adeguamento, personalizzazione, implementazione e diffusione in tutta la realtà aziendale degli strumenti applicativi inclusi nell'offerta;
- e) il recupero dello storico di dati e documenti storicizzati nelle diverse applicazioni;
- f) l'alimentazione di un servizio di conservazione in outsourcing in alta affidabilità per i documenti informatici clinici ed amministrativi e di immagini diagnostiche in accordo con le regole tecniche definite nella deliberazione 11/2004 del Cnipa.

B) I Servizi di manutenzione:

- a) La manutenzione ordinaria è quella preventiva, correttiva, adattativa e normativa (nei limiti in cui non diventi straordinaria) sul sistema esistente sino alla sostituzione con il nuovo programma e le soluzioni applicative del SISI.
- b) La manutenzione ordinaria è quella preventiva, correttiva, adattativa e normativa (nei limiti in cui non diventi straordinaria) sul nuovo programma e le applicazioni del SISI.
- c) Manutenzione straordinaria è quella evolutiva sul nuovo programma e le applicazioni del SISI.

I servizi di manutenzione sono comprensivi dell'assistenza applicativa on site e da remoto per tutta la durata contrattuale prevista.

- C) Il servizio di Project Management in supporto all'Azienda e al Socio Privato al fine di garantirne la massima indipendenza.

Art. 4) Durata e valore del Contratto

4.1 La durata del Contratto è di 6 anni coincide con la durata della partecipazione del Socio Privato nella Società. Il Contratto decorre dalla stipula coincidente con la data di modifica dello Statuto (all. I) della Società.

4.2 E' fatto espresso divieto di rinnovo del Contratto alla Società con lo stesso Socio Privato senza che sia stata esperita una gara concorrenziale.

4.3 Qualora alla scadenza del Contratto non sia stato completato l'iter per l'individuazione del nuovo Socio Privato è facoltà dell'Azienda obbligare il Socio Privato uscente a proseguire la sua attività nella compagine societaria, per il periodo necessario a completare l'aggiudicazione.

Ai fini dell'affidamento dell'eventuale nuovo Contratto – mediante gara competitiva per l'individuazione del nuovo Socio Privato – l'Azienda deve avviare le procedure di gara con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza e, comunque, almeno 12 mesi prima della data di scadenza del Contratto in modo tale da evitare soluzioni di continuità nell'esercizio del Servizio.

4.4 La Società e il Socio Privato si impegnano a mettere a disposizione dell'Azienda tutte le informazioni utili all'assunzione delle decisioni relative alle modalità di gestione, nonché le informazioni operative e commerciali utili per la formulazione delle offerte da parte dei potenziali subentranti.

4.5 Il Socio Privato è obbligato a seguire il procedimento disciplinato nell'art. 25 "Trasferimento" in tutte le ipotesi di scioglimento del vincolo contrattuale e/o del vincolo sociale del Socio Privato.

Art. 5) L'Azienda, la Società, il Socio Privato e la distribuzione dei rischi

5.1 Per realizzare l'operazione, l'Azienda e il raggruppamento selezionato all'esito della gara hanno costituito la Società Mista di cui sono soci, rispettivamente al 51 e 49 per cento, come da Atto Costitutivo allegato (all. I).

5.2 La Società e il Contratto che la lega all'Azienda vanno ascritti nell'ambito dei contratti di Partenariato Pubblico Privato Istituzionale (PPPI). A questo riguardo le prescrizioni comunitarie prevedono che in un contratto di PPP il privato debba sostenere sostanzialmente, e non formalmente, il rischio inerente il servizio oggetto del contratto e la PA deve assumere pienamente il rischio c.d. "amministrativo", costituito da eventi riconducibili alla sua diretta responsabilità.

5.3 Per attuare in conformità dei principi comunitari la distribuzione dei rischi tra l'Azienda, la Società e il Socio Privato:

- 1) l'Azienda assume i rischi amministrativi anche riferiti alle autorizzazioni, ai pareri, alle attività di collaudo, di controllo e di cooperazione e al venir meno della necessaria attività di cooperazione con le proprie strutture ed il personale che sia stata pianificata in accordo con la Società e il Socio Privato;
- 2) la Società assumerà i rischi (condividendoli tra i Soci) legati: i) al servizio di Project Management; ii) al rischio del mancato rilevamento degli inadempimenti a carico del Socio Privato per la sua attività;
- 3) il Socio Privato assumerà i rischi legati all'apporto tecnico informatico, specificato nel Capitolato d'Oneri Integrativo (COI), relativo: i) alla manutenzione ordinaria del programma e delle applicazioni esistenti riferite alla cartella clinica ospedaliera sino alla loro progressiva sostituzione; ii) allo sviluppo e all'implementazione del programma e delle applicazioni del Sistema Informativo Sanitario Integrato (SISI); iii) alla manutenzione ordinaria e straordinaria del programma e delle applicazioni del Sistema Informativo Sanitario Integrato (SISI) sino alla scadenza contrattuale.

Art. 6) Obbligazioni della Società

6.1 Principali Obbligazioni della Società

6.1.1 La Società anche tramite il Socio Privato s'impegna a:

- a. erogare i Servizi in ottemperanza al COI allegato e secondo le disposizioni del presente Contratto;
- b. ad adeguare nel corso del Contratto la propria attività all'eventuale nuova normativa sopravvenuta;
- c. garantire un'efficiente convivenza all'interno della struttura tra il personale dell'Azienda e quello della Società e quello del Socio Privato;
- d. in generale, tutte le altre attività di competenza della Società comprese nell'oggetto del Contratto ai sensi del precedente articolo 3 (Oggetto del Contratto).

6.2 Ulteriori obbligazioni della Società

6.2.1 La Società e il Socio Privato s'impegnano a fornire all'Azienda la documentazione e le informazioni richieste, e a prestare l'assistenza richiesta in buona fede in relazione ad attività e provvedimenti di competenza dell'Azienda.

6.2.2 La Società e il Socio Privato s'impegnano, non appena ne vengano a conoscenza, a informare l'Azienda in relazione:

- a) a ogni sospensione o indisponibilità dei servizi rispetto a quanto previsto nel Capitolato d'Oneri Integrativo (COI) con indicazione della relativa causa e delle misure che la Società intende adottare per limitare ulteriori danni e ritardi, salvo quanto previsto in relazione alle penali dovute dalla Società e dal Socio Privato;
- b) a l'instaurazione di procedimenti giudiziari o arbitrali da parte o nei confronti della Società o del Socio Privato ove ne possa conseguire l'impossibilità o l'incapacità della Società e del Socio Privato di adempiere le obbligazioni di cui al presente Contratto;
- c) a ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sul Contratto e sulla capacità della Società e del Socio Privato di adempiere alle obbligazioni poste a loro carico;
- d) al verificarsi dei presupposti per la risoluzione, recesso o decadenza dal beneficio del termine, o altro presupposto per la cessazione del Contratto ovvero per l'esecuzione forzata da parte dei Finanziatori nei confronti della Società e del Socio Privato.

6.2.3 Le comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi da (a) a (d) sono rese al Responsabile del Contratto dell'Azienda.

6.3 Specifico obbligo di Project Management a carico della Società

6.3.1 La Società ha la responsabilità di adempiere per conto dell'Azienda tramite la propria struttura e organizzazione all'attività di Project Management specificata nel COI.

La Società esercita, nell'ambito delle proprie competenze e del mandato conferitale dall'Azienda Sanitaria, l'attività di PMO e Project Management tra le quali figurano la pianificazione e il controllo del progetto nonché il monitoraggio dell'avanzamento del progetto e di tutte le attività, a cui sono coobbligati l'Azienda e il Socio Privato, di avvio, pianificazione, esecuzione e chiusura dello stesso in modo da raggiungere gli obiettivi definiti nel piano di Project Management nell'ambito delle rispettive responsabilità.

Il Socio Privato deve aggiornare costantemente e periodicamente la programmazione delle attività e i report sulle performance condividendo con l'Azienda e la Società i momenti programmati di confronto sull'avanzamento dei lavori, illustrando i progressi fatti e le criticità in atto (per queste ultime proponendo proattivamente delle possibili soluzioni).

È richiesta la formalizzazione di meccanismi di monitoraggio delle prestazioni, atti a rilevare i benefici di efficacia ed efficienza e misurare gli eventuali scostamenti dagli obiettivi di performance definiti all'inizio del progetto.

Il Socio Privato dovrà utilizzare e condividere le tecniche e strumenti di controllo e reporting su tempi, costi, qualità e aderenza alle specifiche, predisposti dall'Azienda.

L'Azienda adotterà fin dalla fase di attivazione, un monitoraggio continuo sul servizio, periodico (con cadenza a discrezione dell'Azienda) per valutare la corretta attivazione ed erogazione dei servizi come da cronoprogramma di progetto ed il non degrado delle funzionalità richieste in termini di performance e contenuti.

6.3.2 La Società tramite il Socio Privato dovrà mettere a disposizione dell'Azienda un sistema software di monitoraggio della fornitura del programma e del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, in tutte le sue fasi, che consenta, secondo quanto previsto dal COI di: i) verificare il raggiungimento dei SAL e di irrogare le penali automaticamente in caso di mancata soddisfazione; ii) verificare il raggiungimento degli standard predeterminati nella manutenzione ordinaria e straordinaria e di irrogare le penali automaticamente in caso di mancata soddisfazione.

Lo stesso sistema informatizzato deve consentire di determinare l'importo fatturabile della Società che deve essere pagato dall'Azienda da cui detrarre le eventuali penali.

Il costo del sistema informativo necessario per integrare le funzioni di monitoraggio e quelle di fatturazione in modo che siano a disposizione dell'Azienda e dei PM della Società sono a carico dell'Azienda, mentre rientrano tra gli obblighi della Società tramite il Socio Privato di attivarsi e collaborare ad alimentare tale sistema. Il Socio Privato presenterà all'Azienda un preventivo di attivazione del sistema e procederà all'installazione e all'uso solo successivamente all'autorizzazione dell'Azienda.

Il sistema di monitoraggio delle performance integrato al sistema delle penali e alla fatturazione deve essere installato al massimo entro un anno dalla sottoscrizione del Contratto, nel frattempo verranno utilizzati gli ordinari sistemi di monitoraggio, di applicazione delle penali e di fatturazione.

6.4 Divieto di cessione o di subappalto

6.4.1 E' vietato alla Società e al Socio Privato di cedere o di dare in subappalto l'esecuzione di tutto o di parte dell'attività o della fornitura oggetto del Contratto al di fuori delle condizioni stabilite dalle leggi in vigore e dalle norme di cui al presente Contratto.

La cessione ed il subappalto non regolari sciogliono il contratto e fanno sorgere il diritto per l'Azienda ad effettuare l'esecuzione in danno, con l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni maggiore danno.

Nel caso di cessione o di subappalto rimane invariata la responsabilità della Società e del Socio Privato. La somma delle parti subappaltabili che sono state indicate nell'offerta non può essere superiore al 30% dell'importo complessivo del Contratto.

Art. 7) Responsabilità della Società e del Socio Privato e Dichiarazioni e garanzie della Società

7.1 Responsabilità della Società e del Socio Privato

7.1.1 La Società e il Socio Privato sono responsabili del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute nel presente Contratto, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da essi esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

7.1.2 La Società e il Socio Privato sono responsabili dei danni e/o pregiudizi di qualsiasi natura causati all'Azienda o ai suoi dipendenti e consulenti o a terzi, a diretta conseguenza delle attività della Società e del Socio Privato, anche per dolo o colpa grave del proprio personale, dei propri collaboratori e dei propri ausiliari e, in generale, di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione del Contratto.

7.1.3 La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere alla Società o al Socio Privato o ai suoi dipendenti sarà a carico della Società e/o al Socio Privato a seconda della imputabilità.

7.2 Dichiarazioni e garanzie della Società

7.2.1 La Società dichiara e garantisce che:

- (a) è validamente costituita come società a responsabilità limitata ai sensi di legge;
- (b) ha agito e continuerà ad agire in conformità a ogni previsione di legge o regolamento, anche in materia ambientale, contributiva e previdenziale;
- (c) è dotata di ogni potere ed autorità necessari al fine della sottoscrizione del presente Contratto e che può adempiere validamente alle obbligazioni da esso nascenti;
- (d) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre simili procedure concorsuali e non essendo in corso di procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- (e) non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento amministrativo o arbitrale nei suoi confronti e di ciascuno dei soci della Società, che possa pregiudicare la capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal presente Contratto;
- (f) al momento della stipula del presente Contratto e per tutta la sua durata è e sarà in possesso di tutte le autorizzazioni, permessi e licenze necessarie o, comunque, opportune in relazione allo svolgimento della propria attività di impresa in qualità di Società;
- (g) la sottoscrizione del presente Contratto e di ogni altro atto o contratto ad essa collegato e l'adempimento delle obbligazioni da essa derivanti non sono in contrasto con obbligazioni contrattuali in essere, leggi o con atti aventi forza di legge che siano comunque vincolanti per la Società e per ciascuno dei suoi soci o destinati a produrre effetti, nonché con eventuali provvedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali cui gli stessi siano soggetti.

Art. 8) La Cauzione definitiva

8.1 Il Socio Privato dovrà sostituire la fideiussione n. 106709001/11 rilasciata il 15 settembre 2004 dalla Sparkasse Cassa di Risparmio di Bolzano con una nuova cauzione definitiva, anche nella forma della polizza assicurativa, regolata dall'art. 103 del Codice. In considerazione della complessità della cauzione e dei tempi deliberativi di rilascio degli enti emittenti, il Socio Privato avrà 60 giorni di tempo dalla sottoscrizione del Contratto per depositare la cauzione come allegato.

8.2 Tale cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e delle penali applicate qualora non decurtate dai corrispettivi a cui è tenuta a pagare all'Azienda, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze delle liquidazioni finali, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Azienda, con le seguenti caratteristiche:

- a) la cauzione definitiva è prestata, come da Bando (all. a), nella misura di 1/20 del valore complessivo previsto del Contratto per la fornitura e l'implementazione del programma e gli applicativi del SISI nonché per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria pari a **€ 866.215,97**;
- b) la cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda;
- c) la cauzione si estende nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle obbligazioni del Contratto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore;
- d) la cauzione è operativa tutte le volte in cui è richiamata ad operare nel presente Contratto e deve essere reintegrata in ogni caso di escussione;
- e) la cauzione si estende nei limiti dell'importo massimo garantito per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. L'Azienda può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del Contratto.

8.3 La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione e proporzionalmente al valore del Contratto come risultante dal Quadro Economico allegato, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo della cauzione in fase di fornitura del programma e degli applicativi SISI avviene ai SAL mentre in fase gestionale è annuale ed è commisurata ai corrispettivi annuali per la manutenzione ordinaria, straordinaria e per il Project Management da corrispondere da parte dell'Azienda alla Società.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva relativa alla Fase di Produzione deve permanere fino alla data di emissione del III SAL del programma e degli applicativi del SISI. Lo svincolo è automatico, senza

necessità di nulla osta dell'Azienda con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Socio Privato degli stati di avanzamento della fornitura del programma e degli applicativi del SISI e annualmente per i servizi a canone di manutenzione ordinaria e straordinaria del programma e degli applicativi SISI o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi manutentivi per l'anno trascorso.

SECONDA PARTE: DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEL CONTRATTO

Art. 9) Obbligazioni dell'Azienda

9.1 Principali obbligazioni dell'Azienda

9.1.1 L'Azienda s'impegna a:

- a. pagare con puntualità alla Società i corrispettivi e cioè: i) l'importo di spesa per il pagamento a SAL e a canone laddove previsto della fornitura e l'implementazione, svolto dal Socio Privato, del programma e gli applicativi del Sistema Informativo Sanitario Integrato (SISI); ii) quello a canone per la manutenzione ordinaria, svolto dal Socio Privato, dell'attuale programma riferito alla cartella clinica ospedaliera; iii) i canoni relativi a servizi svolti dal Socio Privato come indicato nel COI; iv) quello a canone per la manutenzione ordinaria, svolto dal Socio Privato, del programma e gli applicativi del Sistema Informativo Sanitario Integrato (SISI); v) quello a tariffa entro un canone massimo predeterminato, svolto dal Socio Privato, per la manutenzione straordinaria del programma e gli applicativi del Sistema Informativo Territoriale Integrato (SISI); vi) quello a canone per all'attività di Project Management svolto dalla Società;
- b. compiere, nel più breve tempo possibile e comunque nel rispetto dei tempi previsti, tutte le attività amministrative e operative di propria competenza necessarie o utili all'operazione previste dal Contratto e dal COI;
- c. prestare alla Società e al Socio Privato ogni ragionevole assistenza e/o necessario consenso al fine della pronta emissione e adozione di ogni permesso, autorizzazione, nulla osta, approvazione, consenso, atto, concessione, licenza o provvedimento di natura amministrativa o regolamentare;
- d. nominare il Responsabile del Contratto;
- e. ad istituire un nucleo di vigilanza sull'attività della Società e del Socio Privato, che utilizzerà il programma di monitoraggio per la verifica del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

9.2 Ulteriori Obbligazioni dell'Azienda

9.2.1 L'Azienda s'impegna a trasmettere prontamente alla Società e al Socio Privato nel più breve tempo possibile le seguenti informazioni e documenti:

- a. ogni provvedimento riguardante modifiche dell'apporto finanziario a favore della Società;
- b. l'insorgere di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca o la modifica del Contratto;
- c. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere un effetto pregiudizievole sul Contratto, ovvero sulla capacità della Società e del Socio Privato di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto.

9.2.2 L'Azienda dichiara e garantisce che l'aggiudicazione della gara al Socio Privato della Società è stata disposta in piena conformità alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 10) Responsabilità dell'Azienda

10.1 L'Azienda è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, alla Società e al Socio Privato, ai dipendenti, collaboratori o ausiliari della Società e del Socio Privato, ovvero a terzi per l'intera durata del Contratto.

Art. 11) Pianificazione, SAL prove e collaudi per la fornitura e l'implementazione del programma e le applicazioni del Sistema Informativo Sanitario Integrato (SISI)

11.1 La pianificazione, le prove e i collaudi per la fornitura e l'implementazione del programma e le applicazioni del Sistema Informativo Sanitario Integrato (SISI) devono essere eseguite secondo quanto prescritto nel COI considerando:

- a) che andranno dettagliate sia l'attività di pianificazione a livello di progetto complessivo sia a livello di progetto specifico;
- b) che la pianificazione dovrà tener conto della fase di transizione dal patrimonio applicativo esistente ai nuovi applicativi e del periodo di coesistenza tra i due sistemi;
- c) che dovrà essere garantita per tutta la durata del progetto la continuità del servizio per tutte le aree coinvolte e non solamente per quelle oggetto di sostituzione.

11.2 Una volta sottoscritto il Contratto, quando la Società tramite il Socio Privato consegnerà all'Azienda la Pianificazione del progetto complessivo, la cessione delle licenze e degli applicativi, lo sviluppo dei programmi, anche ordinati dall'Azienda, che il Socio Privato ha cominciato da tempo a produrre a proprio rischio per consentire di avviare con rapidità il SISI, verrà corrisposto il saldo 2016. Il valore del saldo 2016 - la corrispondenza tra quanto consegnato e il suo valore - è già stato analiticamente valutato congruo e la stima viene allegata al presente Contratto (all. k), tuttavia verrà comunque analiticamente valutato dall'Azienda prima di procedere al pagamento. Il Valore del saldo 2016 deve essere dedotto dal valore complessivo del costo per la fornitura e l'implementazione del programma e degli applicativi del SISI, i SAL vengono calcolati in percentuale sulla differenza.

11.3 Il Socio Privato in fase esecutiva dovrà:

- a) compiere uno studio complessivo di analisi, diagnosi e riprogettazione dei processi;
- b) predisporre un Piano di collaudo che permetta di progettare le attività di test e dare evidenza dei risultati in modo tracciabile;
- c) predisporre di un Piano delle verifiche per accertare la *compliance* ad altri requisiti non funzionali;
- d) consentire di far eseguire il Collaudo funzionale quando il prodotto consegnato all'Azienda è installato, reso operativo e collaudato in ambiente test. Ciò costituisce il primo SAL del progetto pari al 55 % del valore come calcolato al precedente punto 11.2;
- e) predisporre un adeguato Piano di Formazione del personale in termini di tempistiche, metodologie, risorse, organizzazione che si intendono attuare e che descriva il percorso formativo, il materiale didattico che sarà fornito, gli strumenti utilizzati e le modalità di erogazione dei servizi di formazione in relazione al piano di avviamento in esercizio del sistema;
- f) il rilascio in produzione costituisce il Collaudo definitivo e il secondo SAL di progetto pari al 35 % del valore come calcolato al precedente punto 11.2 e si completa quando: i) sia eseguito il Piano di Formazione del personale (secondo percentuali minime stabilite dall'Azienda); ii) avvenga l'installazione nelle postazioni degli applicativi; iii) sia trascorso il periodo di osservazione di 6 mesi che potrà essere ridotto a seguito di valutazione dell'Azienda e che si protrarrà sino a quando non vengano risolti eventuali problemi di funzionamento. Il periodo di osservazione di 6 mesi è finalizzato a rilevare eventuali difformità della soluzione applicativa in termini prestazionali e funzionali come stabilito nel COI.
- g) Al termine del Collaudo definitivo decorre il periodo di garanzia di un anno nel quale la Società e il Socio Privato devono fornire la manutenzione ordinaria (comprensiva di assistenza, ecc.) del programma e degli applicativi del SISI. Trascorso l'anno di garanzia si completa il Collaudo finale e potrà essere liquidato il terzo e ultimo SAL pari al 10 % del valore come calcolato al precedente punto 11.2.

11.4 I SAL sono calcolati e decorrono per ciascun modulo del programma effettivamente in attivazione come da elenco richiamato all'art. 3, per cui i moduli possono essere sfalsati come riportato nel COI.

11.5 Le penali, come specificate nel COI, accumulate dalla Società tramite l'attività del Socio Privato durante la fase di fornitura e implementazione del programma e degli applicativi del SISI, alimentano uno specifico Incentivo di funzionalità del programma innovativo (IFPI).

L'Azienda sottopone a valutazione la realizzazione del programma e degli applicativi del SISI, verificandone la funzionalità complessiva in ragione del livello di performance raggiunto come specificato nel COI.

Nel caso in cui l'Azienda valuti raggiunta la funzionalità complessiva del programma dovrà corrispondere alla Società l'intero valore dell'IFPI o la percentuale corrispondente alla funzionalità accertata secondo il criterio stabilito nel COI.

Art. 12) Modifiche e varianti in corso di efficacia del Contratto

12.1 Le modifiche e le varianti relative ad eventuali lavori, servizi e forniture in corso di efficacia del Contratto devono essere autorizzate preventivamente dall'Azienda.

12.2 La Società e il Socio Privato sono obbligati ad accettare le modifiche e le varianti relative ad eventuali lavori, servizi e forniture in corso di efficacia del Contratto nel limite del 20 % del suo valore in caso di superamento possono recedere dal Contratto, rimane inteso che le variazioni in diminuzione non consentono la richiesta di qualsiasi tipo di indennizzo.

12.2 L'affidamento in corso di Contratto di eventuali lavori, servizi, forniture o investimenti supplementari intese come modifiche o varianti, potranno avvenire esclusivamente in conformità e con i limiti e le condizioni stabilite dall'art. 106 del Codice:

- a) se le modifiche e le varianti, a prescindere dal loro valore, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise ed inequivocabili che possono prevedere clausole di revisioni prezzi;
- b) per lavori servizi o forniture supplementari che si sono resi necessari e non erano previsti nell'appalto sempreché l'aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del Contratto. In caso di più modifiche successive tale limite si applica al valore di ciascuna modifica;
- c) qualora le modifiche, in questo caso qualificate come varianti, siano determinate da circostanze imprevedibili ed imprevedibili per l'Azienda sempreché l'aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del Contratto. In caso di più modifiche successive tale limite si applica al valore di ciascuna modifica. Rientrano in questa qualifica ad esempio la sopravvenienza di nuove disposizioni normative o regolamentari o provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.

12.3 L'implementazione delle forniture e l'attivazione di nuovi servizi derivanti dalle modifiche del Contratto in corso di esecuzione, seguono le medesime procedure di pianificazione, controllo o collaudo previste per l'implementazione del programma e delle applicazioni del SISI.

Art. 13) Obbligazioni Generali e Servizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, SLA e penali

13.1. La Società e il Socio Privato s'impegnano ad erogare, e l'Azienda s'impegna a ricevere i Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del programma e delle applicazioni del SISI, a partire dalla data di consegna a seguito dell'esito positivo del Collaudo finale.

13.2 La manutenzione ordinaria del programma e delle applicazioni del SISI comprende:

- a) la manutenzione preventiva;
- b) la manutenzione correttiva;
- c) la manutenzione adattiva/normativa quando non sia manutenzione straordinaria;
- d) l'attività di assistenza agli applicativi come da COI.

La manutenzione ordinaria è remunerata mediante un corrispettivo a canone fisso che si amplia man mano che i singoli servizi manutentivi o di assistenza vengono attivati fino ad arrivare ad un valore a regime che dura sino al termine del Contratto ed è indicato nel Quadro Economico.

13.3 La manutenzione straordinaria comprende gli adeguamenti applicativi che dovessero rendersi necessari a fronte di un cambiamento delle regole/specifiche tecniche superiori ai livelli della manutenzione adattativa/normativa rientranti nella manutenzione ordinaria.

La manutenzione straordinaria è remunerata a tariffa come specificato nel COI e il suo valore non può essere superiore ad un valore massimo complessivo che è indicato nel Quadro Economico.

13.4 Nel COI sono stati definiti il livelli di qualità predeterminati dei servizi richiesti (SLA) suddivisi in:

- a) gestione della Fase di produzione;
- b) gestione in Fase di gestione delle applicazioni fornite;
- c) presidio di competenze specialistiche on-site.

13.5 Nel COI sono state predeterminate le penali associate ad ogni violazione degli SLA e le eventuali progressioni in caso di recidiva.

13.6 A decorrere dal Collaudo finale in caso di violazione degli obblighi contenuti nel COI degli SLA, per fatto imputabile al Socio Privato, l'Azienda applicherà le penali, anche decurtandole dai corrispettivi, con

riferimento alla tipologia di violazione dei livelli di qualità dei servizi richiesti (SLA), secondo quanto pre-determinato nel COI.

13.7 Nel COI è stata prevista anche una attività di Auditing svolta dall'Azienda o delegata a terzi, nel caso in cui i test di controllo dovessero rilevare delle risposte insufficienti agli SLA verranno applicate le penali corrispondenti.

13.8 L'importo delle penali eventualmente applicate dall'Azienda a fronte della mancata erogazione o raggiungimento della qualità delle manutenzioni sarà trattenuto dall'importo del corrispettivo del servizio immediatamente successivo al periodo in cui si è verificata la mancata erogazione/difformità rispetto agli standard ovvero, ove la mancata erogazione/difformità rispetto agli standard abbia avuto luogo entro gli ultimi 10 (dieci) giorni prima della scadenza del periodo di riferimento, dal pagamento successivo.

Resta inteso che la Società e il Socio Privato potranno instaurare un contraddittorio con l'Azienda e/o invocare per iscritto un evento di Forza Maggiore o il Fatto dell'Azienda o, comunque, un evento che escluda la responsabilità della Società e del Socio Privato per la mancata erogazione del Servizio per la violazione degli obblighi previsti dal COI che hanno generato l'applicazione di penali.

13.9 Per l'intera durata della gestione la Società e il Socio Privato hanno l'obbligo di:

- a. nominare il Responsabile del Contratto della Società;
- b. ottenere le certificazioni, nulla osta e quanto necessario per l'erogazione del servizio;
- c. adeguarsi alle eventuali modifiche degli standard pattuiti per l'erogazione del servizio richieste dall'Azienda;
- f. aggiornare tutta la documentazione afferente la prestazione della fornitura e all'erogazione del servizio adeguandola alle disposizioni normative in vigore fino al termine del Contratto;
- g. a non affidare in sub appalto a terzi la fornitura e i servizi salvo nelle circostanze consentite nel presente Contratto;
- h. a non utilizzare, anche parzialmente o limitatamente nel tempo, il Programma gli applicativi e le informazioni di cui si è venuti a conoscenza per fini diversi da quelli consentiti nel presente Contratto.

Art. 14) Modifiche del Capitolato d'Oneri Integrativo (COI)

14.1 L'Erogazione delle forniture e dei servizi avrà luogo in conformità al COI. Nel corso dell'intero periodo contrattuale e in presenza di comprovate esigenze di carattere generale, l'Azienda potrà richiedere l'adeguamento del COI.

14.2 Il COI sarà aggiornato ogni volta che se ne riscontri la necessità in ragione di fattori straordinari o eventi di Forza Maggiore. Le Parti concorderanno gli aggiornamenti al COI in buona fede e nel rispetto delle condizioni rappresentate nel Quadro Economico.

14.3 Qualora la revisione del COI ai sensi del precedente paragrafo comporti una variazione rilevante in aumento o in diminuzione dei costi delle prestazioni oggetto dei servizi manutentivi si procederà all'adeguamento dei canoni.

Art. 15) Sospensione dei Servizi

15.1 La sospensione dei Servizi per causa di Forza Maggiore e per rischi riconducibili alla Società o al Socio Privato

15.1.1 Informativa

La Società e il Socio Privato si impegnano a comunicare tempestivamente per iscritto all'Azienda il verificarsi di un evento di Forza Maggiore, fornendo:

- a. l'indicazione delle cause che hanno determinato l'evento;
- b. una descrizione dei Servizi che non possono essere prestati a causa di tale evento, nonché dei Servizi che possono essere prestati seppur parzialmente;
- c. l'indicazione della prevedibile durata dell'evento, degli effetti ed i rimedi che la Società e il Socio Privato intendono attivare.

Alla ricezione di tale informativa, impregiudicato quanto previsto al successivo paragrafo, l'Azienda, la Società e il Socio Privato individueranno in cooperazione le possibili azioni comuni di mitigazione degli effetti causati dalla Forza Maggiore e la eventuale ripartizione dei costi aggiuntivi.

15.1.2 Sospensione parziale o totale del Servizio

- a. qualora un evento di Forza Maggiore determini una sospensione parziale o totale dell'attività di gestione (intendendosi per "parziale" la sospensione di uno o più dei Servizi e/o la sospensione di una parte di uno o più Servizi), la Società e il Socio Privato si attiveranno tempestivamente al fine di mitigarne gli effetti. In tale ipotesi, l'informativa di cui al precedente articolo dovrà anche indicare quali Servizi siano comunque utilmente erogabili anche soltanto parzialmente.
- b. Entro 8 giorni dall'avvenuta ricezione di tale informativa, l'Azienda potrà chiedere eventuali chiarimenti circa le motivazioni addotte dalla Società e dal Socio Privato in relazione ai Servizi non erogabili ed indicare eventuali sue determinazioni in proposito.
- c. Qualora l'Azienda non richieda chiarimenti o non sollevi eccezioni sull'informativa inviata dalla Società e dal Socio Privato entro il termine di cui sopra, la Società e il Socio Privato medesimi dovranno comunque provvedere all'erogazione dei Servizi indicati nell'informativa.

15.2 Sospensione dei servizi per rischi sostenuti dalla Società e dal Socio Privato

In tutti i casi di sospensione parziale o totale del servizio causati da ragioni riferibili alle manutenzioni del SISI e delle sue applicazioni, il Responsabile del Contratto della Società e il Socio Privato hanno gli stessi obblighi di informativa.

15.3 In tutti i casi di sospensione parziale o totale del servizio per ragioni riconducibili ai rischi sostenuti dalla Società e dal Socio Privato relativi alle manutenzioni del SISI e delle sue applicazioni saranno imputati a questi i maggior costi inerenti ai servizi sostitutivi sino al ripristino delle condizioni per la gestione ordinaria, così come le penali generate dall'inadempimento della Società e del Socio Privato; i costi e le penali verranno dedotte dai corrispettivi.

TERZA PARTE: DISPOSIZIONI ECONOMICHE

Art. 16) Il Quadro Economico del Contratto per le attività della Società e del Socio Privato

16.1 Il Quadro Economico (all. j) della fornitura del programma e delle applicazioni del SISI costituisce parte integrante del presente Contratto ed è soggetto ad aggiornamento secondo quanto stabilito dalla normativa in vigore e dal presente Contratto.

16.2 Il Quadro Economico della fornitura del programma e delle applicazioni del SISI riflette i principali presupposti e le condizioni posti a base della rimodulazione del presente Contratto.

16.3 Il Quadro Economico sarà soggetto ad aggiornamento al verificarsi di ogni circostanza che ne richieda la revisione.

Art. 17) Sospensione e Collegio consultivo tecnico

17.1 Al verificarsi di Forza maggiore che determini la sospensione totale o parziale dell'esecuzione del presente Contratto si rinvia alla disciplina di cui all'art. 107 (Sospensione) del Codice.

17.2 Fermo quanto previsto dall'art. 37, in ragione della complessità dell'esecuzione del Contratto e per facilitare e velocizzare la soluzione di possibili controversie di natura economica viene istituito un Collegio consultivo tecnico che opererà ai sensi dell'art. 207 (Collegio consultivo tecnico) del Codice.

Art. 18) Corrispettivo dei Servizi a carico del Socio Privato

18.1 Corrispettivo dei servizi a carico del Socio Privato

18.1.1 Nella Fase di Gestione da parte dell'Azienda alla Società dovranno essere corrisposti i canoni di servizio per l'ordinaria e la straordinaria manutenzione svolta dal Socio Privato e i canoni relativi ai servizi svolti dal Socio Privato come indicato nel COI.

18.1.2 Il canone corrisposto per la manutenzione ordinaria riferito alla gestione dell'attuale cartella clinica informatizzata è fisso. Il canone corrisposto per la manutenzione ordinaria è a regime nell'attuale fase corrente contrattuale e verrà diminuito man mano che subentrerà la manutenzione ordinaria riferita al nuovo programma SISI e ai suoi applicativi al termine del Collaudo finale.

18.1.3 Il canone annuale corrisposto per la manutenzione ordinaria riferito alla gestione del sistema SISI e degli applicativi è fisso ed invariabile quando è a regime.

Il canone corrisposto per la manutenzione ordinaria riguardante il sistema SISI e gli applicativi è a regime quando saranno completati i Collaudi finali, per cui dal valore "0" crescerà man mano che verranno attivate le manutenzioni dei nuovi applicativi.

18.1.4 I canoni relativi a servizi svolti dal Socio Privato come indicati nel COI;

18.1.5 Il canone annuale per la manutenzione straordinaria riguardante il sistema SISI e gli applicativi è virtuale perché costituisce il valore massimo complessivo erogabile a regime per l'espletamento del servizio come risulta dal Quadro Economico.

Il Corrispettivo effettivo che dovrà essere versato alla Società viene calcolato a tariffa, predeterminate nel COI, riferito alle attività di straordinaria manutenzione effettivamente espletate dal Socio Privato.

18.1.6 Il canoni per i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria sarà liquidato secondo le modalità previste nel COI a cadenze mensili posticipate dietro presentazione di regolari fatture per centri di costo per i relativi importi. Il pagamento delle fatture emesse sarà effettuato nei termini vigenti in materia applicati dall'Azienda.

18.1.7 Le Parti si danno atto e convengono che, in caso di inadempimento del Socio Privato nell'espletamento dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria verrà dedotto dai corrispettivi costituenti i canoni a lui dovuti l'importo delle penali eventualmente maturate ai sensi del presente Contratto specificate nel COI.

18.1.8 Il valore massimo delle penali cumulate nella Fase di Gestione non potrà superare il 15 % del valore del Contratto, anche perché il superamento della soglia costituisce una causa di possibile risoluzione del contratto per inadempimento o di estromissione del Socio Privato ai sensi degli artt. 20 e 21.

18.1.9 Le Parti si danno atto che nel caso in cui la Società non rilevi gli inadempimenti del Socio Privato ai fini della deduzione delle penali dai corrispettivi (canoni di manutenzione ordinaria e straordinaria) destinati a remunerare l'attività del Socio Privato, le penali potranno essere addebitate alla Società stessa anche tramite la decurtazione del corrispettivo per il servizio di Project management a lei dovuto ai sensi dell'art. 19.

Art. 19) Corrispettivo del Servizio di Project Management a carico della Società

19.1 Il canone annuale corrisposto per il servizio di Project Management svolto dalla Società sull'intera operazione di realizzazione del SISI è fisso ed invariabile quando è a regime e il valore è indicato nel Quadro Economico.

19.1 Il canone entra a regime progressivamente man mano che i project manager vengono assunti dalla Società.

QUARTA PARTE: TERMINE DEL CONTRATTO

Art. 20) Risoluzione per grave inadempimento o per le condizioni della Società e del Socio Privato

20.1 Quando il responsabile dell'esecuzione del contratto dell'Azienda accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte della Società e/o del Socio Privato, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento dell'Azienda una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle forniture e dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto. Il responsabile del procedimento formula, altresì, la contestazione degli addebiti alla Società, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle loro controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto, l'Azienda su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il Contratto.

20.2 L'Azienda potrà risolvere il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) mediante comunicazione per iscritto alla Società nei seguenti casi:

- a) qualora la Società o il Socio Privato abbiano, senza giustificato motivo, sospeso o interrotto i servizi per un periodo superiore a 60 giorni, salvo che la sospensione o l'interruzione non consegua a cause di Forza Maggiore o per Fatto dell'Azienda;

- b) nei confronti della Società o del Socio Privato quando sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- c) nei confronti della Società o il Socio Privato quando sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice;
- d) ove la Società o il Socio Privato abbiano dato luogo o partecipato a frode o collusione con il personale appartenente all'organizzazione dell'Azienda ovvero con terzi, in relazione al progetto del SISI;
- e) ove la Società o il Socio Privato abbiano ommesso di attivare anche solo una delle coperture assicurative previste dal Contratto;
- f) ove la Società o il Socio Privato versino in stato di conclamata insolvenza, ovvero ne sia dichiarato il fallimento, ovvero sia convocata l'assemblea dei soci della Società per deliberarne la liquidazione o lo scioglimento;
- g) ove la Società o il Socio Privato perdano i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici;
- h) nei casi di cessioni o sub appalto non autorizzati dall'Azienda;
- i) qualora il Socio Privato si renda inadempiente all'obbligo di impiego delle figure professionali ai sensi dell'art. 27;
- j) nel caso di penali cumulate in Fase di gestione che rappresentino almeno il 15 % del valore del Contratto ai sensi dell'art. 18;
- k) le altre circostanze richiamate nel presente Contratto da cui discende la risoluzione del Contratto.

20.3 La risoluzione del Contratto è dichiarata con provvedimento emesso dall'Azienda.

20.4 In qualunque caso di risoluzione per inadempimento della Società ai sensi del presente articolo e per l'inadempimento e le circostanze riferibili al Socio Privato aggiudicatario sempre enumerate nel presente articolo, alla Società sarà corrisposto esclusivamente il pagamento delle forniture e dei servizi regolarmente prestati decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 21) Conseguenze possibili per l'inadempimento o per le condizioni del Socio Privato

21.1 L'Azienda potrà chiedere alla Società l'estromissione del Socio privato, in alternativa alla risoluzione del Contratto per inadempimento di cui all'art. 20, mediante comunicazione per iscritto nei seguenti casi:

- a) quando il responsabile dell'esecuzione del contratto dell'Azienda accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del Socio Privato, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento dell'Azienda una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle forniture e dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto. Il responsabile del procedimento formula, altresì, la contestazione degli addebiti al Socio Privato, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Socio Privato abbia risposto, l'Azienda su proposta del responsabile del procedimento dichiara estromesso il Socio Privato dalla Società;
- b) qualora il Socio Privato abbia, senza giustificato motivo, sospeso o interrotto i servizi per un periodo superiore a 60 giorni, salvo che la sospensione o l'interruzione non consegua a cause di Forza Maggiore o fatto dell'Azienda;
- c) nei confronti del Socio Privato quando sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- d) nei confronti del Socio Privato quando sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice;
- e) ove il Socio Privato abbia dato luogo o partecipato a frode o collusione con il personale appartenente all'organizzazione dell'Azienda ovvero con terzi, in relazione al progetto del SISI;
- f) ove il Socio Privato abbia ommesso di attivare anche solo una delle coperture assicurative previste dal Contratto;
- g) ove il Socio Privato versi in stato di conclamata insolvenza, ovvero ne sia dichiarato il fallimento, ovvero sia convocata l'assemblea dei soci per deliberarne la liquidazione o scioglimento;

- h) ove il Socio Privato perda i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici;
- i) nei casi di cessioni, sub appalto o modifica della compagine dell'ATI non autorizzata dall'Azienda;
- j) nel caso di inadempimento dell'impiego delle figure professionali ai sensi dell'art. 27;
- k) nel caso di penali cumulate in Fase di gestione che rappresentino almeno il 15 % del valore del Contratto ai sensi dell'art. 18;
- l) le altre circostanze richiamate nel presente Contratto da cui discende la risoluzione del Contratto.

21.2 In qualunque caso di risoluzione che comporti l'estromissione del Socio Privato ai sensi del presente articolo per l'inadempimento e le circostanze riferibili al Socio Privato aggiudicatario sempre enumerate nel presente articolo, allo stesso sarà corrisposto esclusivamente il pagamento delle forniture e dei servizi regolarmente prestati decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla sua estromissione.

21.3 A seguito dell'estromissione del Socio Privato dalla Società, la qualità di Socio Privato potrà essere affidata a nuova impresa con una procedura competitiva.

Art. 22) Risoluzione per inadempimento dell'Azienda

22.1 La Società potrà dichiarare la risoluzione del presente Contratto previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile (clausola risolutiva espressa) assegnando a tal fine all'Azienda un termine per adempiere non inferiore a 120 giorni, decorso il quale il presente Contratto s'intenderà risolto per inadempimento dell'Azienda in caso di:

- a. ragionevole probabilità di modifiche nella forma giuridica o nelle attribuzioni dell'Azienda, cui possa conseguire pregiudizio alle garanzie di pagamento dei corrispettivi del servizio alla Società;
- b. ritardo nel pagamento dei corrispettivi superiore a 120 giorni;
- c. fatto dell'Azienda che dia luogo a sospensione nell'erogazione dei servizi per un periodo superiore a 120 giorni.

22.2 Qualora il Contratto sia risolto per inadempimento dell'Azienda sono rimborsati alla Società:

- a) il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere, congruamente dimostrati, in conseguenza della risoluzione. Le penali che dovessero discendere dalla cessazioni di finanziamenti non potranno riguardare la chiusura di contratti tipo derivati, swap, emissione e altri tipi di finanziamenti ecc. per i quali è indeterminabile il valore della eventuale perdita. Nel caso di chiusura di questi contratti verrà riconosciuta solo una penale al massimo corrispondente all'1 % del debito residuo, per la verifica dovrà essere comunque inviato all'Azienda il contratto e la certificazione della banca sull'importo delle penali effettivamente applicate. Nel caso di attivazione di finanziamenti ordinari, c'è l'obbligo di inviare all'Azienda i predetti contratti entro trenta giorni dalla stipula a pena di decadenza dalla possibilità di ottenere l'ampliamento del tetto al ristoro delle penali fino al 3 % del debito residuo;
- c) quale lucro cessante il decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite come risultanti dal Quadro Economico.

22.4 L'efficacia della risoluzione del Contratto sarà subordinata al pagamento da parte dell'Azienda di tutti gli importi dovuti ai sensi del presente articolo.

Art. 23) Recesso dell'Azienda dal Contratto

23.1 L'Azienda può recedere dal Contratto con la Società o nei confronti del solo Socio Privato qualora ci siano motivazioni di pubblico interesse e/o di strategia pubblica adeguatamente motivate.

23.2 Qualora il Contratto sia risolto per recesso dell'Azienda sono rimborsati alla Società o al Socio Privato:

- a) il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere, congruamente dimostrati, in conseguenza della revoca. Le penali che dovessero discendere dalla cessazioni di finanziamenti non potranno riguardare la chiusura di contratti tipo derivati, swap, emissione e altri tipi di finanziamenti ecc. per i quali è indeterminabile il valore della eventuale perdita. Nel caso di chiusura di questi contratti verrà

riconosciuta solo una penale al massimo corrispondente all'1 % del debito residuo, per la verifica dovrà essere comunque inviato all'Azienda il contratto e la certificazione della banca sull'importo delle penali effettivamente applicate. Nel caso di attivazione di finanziamenti ordinari, c'è l'obbligo di inviare all'Azienda i predetti contratti entro trenta giorni dalla stipula a pena di decadenza dalla possibilità di ottenere l'ampliamento del tetto al ristoro delle penali fino al 3 % del debito residuo.
c) quale lucro cessante il decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite come risultanti dal Quadro Economico.

23.3 L'efficacia della revoca del Contratto sarà subordinata al pagamento da parte dell'Azienda di tutti gli importi dovuti ai sensi del presente articolo.

Art. 24) Risoluzione per Forza Maggiore

24.1 In caso di Forza Maggiore protratta per più di 180 giorni nel corso della Fase di Produzione e nella Fase di gestione, ciascuna delle Parti potrà dar luogo a risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile (impossibilità totale).

24.2 Con riguardo alla disciplina degli indennizzi, la risoluzione per Forza maggiore è convenzionalmente equiparata alla risoluzione del contratto per mutuo consenso e viene regolata come segue:

a) il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere, congruamente dimostrati, in conseguenza della risoluzione. Le penali che dovessero discendere dalla cessazioni di finanziamenti non potranno riguardare la chiusura di contratti tipo derivati, swap, emissione e altri tipi di finanziamenti ecc. per i quali è indeterminabile il valore della eventuale perdita. Nel caso di chiusura di questi contratti verrà riconosciuta solo una penale al massimo corrispondente all'1 % del debito residuo, per la verifica dovrà essere comunque inviato all'Azienda il contratto e la certificazione della banca sull'importo delle penali effettivamente applicate. Nel caso di attivazione di finanziamenti ordinari, c'è l'obbligo di inviare all'Azienda i predetti contratti entro trenta giorni dalla stipula a pena di decadenza dalla possibilità di ottenere l'ampliamento del tetto al ristoro delle penali fino al 3 % del debito residuo.

2.4.3 La cessione da parte dell'Azienda della propria partecipazione in SAIM o messa in liquidazione di SAIM, anche nel contesto delle misure di razionalizzazione delle proprie partecipazioni ai sensi della normativa vigente, quanto ad imputazione della responsabilità in capo all'Azienda, alla Società, al Socio Privato o alla Forza maggiore va verificata caso per caso; a seguito dell'individuazione dell'imputabilità segue la regolamentazione degli indennizzi.

Art. 25) Trasferimento

25.1 Con la presente clausola si disciplinano gli obblighi della Società e del Socio Privato nel periodo immediatamente precedente lo scioglimento del vincolo contrattuale per qualsivoglia ragione, ivi incluso il naturale decorso del termine, la risoluzione, il recesso, l'avveramento di una condizione risolutiva e/o il mutuo scioglimento, riguardante sia la Società come il Socio Privato.

25.2 Trasferimento. Ai sensi e per gli effetti di quanto sopra ed al verificarsi di uno degli eventi ivi descritti, la Società e il Socio Privato dovranno porre in essere le attività di chiusura del Contratto o del rapporto sociale con il Socio Privato, anche denominate con il termine di Trasferimento, le quali indicano l'ordinata migrazione di:

- infrastrutture tecnologiche oggetto di trasferimento;
- software di proprietà dell'Azienda;
- software in licenza all'Azienda;
- dati;
- documentazione per la gestione dei sistemi;
- del Sistema Informativo dalla Società e dal Socio Privato all'Azienda, ovvero al Terzo designato dall'Azienda per sostituire il Socio Privato nella prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto secondo quanto previsto dal Piano di Trasferimento predisposto dalla Società (PTF) tramite il Socio Privato.

25.3 Attivazione e durata del Trasferimento. E' facoltà dell'Azienda avviare le attività di trasferimento almeno 12 mesi prima del termine del presente Contratto ovvero entro tre mesi dal verificarsi di eventi che comportino la cessazione del Contratto stesso o del rapporto sociale del Socio Privato con la Società.

L'Azienda attiverà il Trasferimento dandone formale comunicazione alla Società e al Socio Privato. Se la Società tramite il Socio Privato non provvederà al Trasferimento o non eseguirà correttamente le relative attività, non sarà a lei versato alcun corrispettivo salvo ogni risarcimento del danno conseguente. In caso di corretta esecuzione degli obblighi di Trasferimento, saranno riconosciuti alla Società e al Socio Privato i corrispettivi di cui ai successivi commi. Nella comunicazione di attivazione del Trasferimento sarà indicata la data di avvio delle relative attività e il suo valore complessivo come determinato nel piano.

25.4 Piano di trasferimento (PTF) e il Piano esecutivo di Trasferimento. La Società tramite il Socio Privato si conformerà alle direttive impartite dall'Azienda per operare il Trasferimento. Per tali attività verrà predisposto il Piano di Trasferimento (PTF) dodici mesi prima della scadenza del Contratto ovvero nei due mesi successivi alla data di comunicazione dell'evento che ne comporterà la cessazione anticipata. Il processo di trasferimento sarà, in ogni caso, svolto sulla base del Piano esecutivo di Trasferimento, predisposto sulla base del PTF e del Piano di Subentro del Socio Privato Subentrante.

25.5. Responsabile del Trasferimento. La Società, affiancherà l'Azienda, ovvero il Terzo da quest'ultima designato, fino al completamento delle attività di Trasferimento con il Responsabile del Trasferimento.

25.6 Garanzia. A titolo di garanzia per la corretta esecuzione delle attività di Trasferimento a carico della Società e del Socio Privato, quest'ultimo si renderà disponibile per un periodo di due mesi a partire dal completamento del Trasferimento (periodo di garanzia) per fornire assistenza al Socio Privato Subentrante in merito a interventi relativi a problemi connessi al Trasferimento e rilevati dopo la sua conclusione. Le attività saranno svolte senza diritto da parte della Società e del Socio Privato ad alcun corrispettivo.

25.7. Costi del Trasferimento. I costi per le attività di Trasferimento saranno determinati sulla base delle tariffe indicate nel COI. L'Azienda verserà i corrispettivi concordati alla Società in tre soluzioni, la prima pari al 40% a metà del periodo previsto di trasferimento, la seconda pari al 40% al termine delle attività di Trasferimento, previa la verifica della corretta esecuzione delle attività stesse, la terza pari al restante 20% al termine del periodo di garanzia di due mesi che decorrono dal completamento del Trasferimento. Tutte le attività a carico della Società tramite il Socio Privato che si rendessero necessarie a causa del mancato soddisfacimento degli obiettivi connessi alle attività di Trasferimento non comporteranno alcun onere aggiuntivo per l'Azienda.

25.8 I costi del Trasferimento trovano capienza nel valore del canone della manutenzione straordinaria nel caso di cessazione anticipata del Contratto e, al termine del Contratto, costituendo un'attività supplementare non programmabile e non scindibile, verranno corrisposti dall'Azienda con risorse ulteriori rispetto a quelle destinate alla capienza del Contratto.

25.9 Penali. La mancata o insoddisfacente esecuzione delle attività di trasferimento da parte della Società o del Socio Privato, autorizzerà l'Azienda ad applicare una penale di valore pari al 30 % del corrispettivo previsto per il Trasferimento, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno escutibile anche dalla cauzione definitiva.

25.10 Rinvio. Le attività di Trasferimento potranno essere soggette a rinvio, senza oneri aggiuntivi per l'Azienda, in caso di proroga della data di termine del Contratto stesso.

25.11 Responsabilità. Le attività di Trasferimento saranno svolte sotto il controllo e la piena responsabilità della Società tramite il Socio Privato: pertanto la Società e il Socio Privato saranno ritenuti responsabili di qualsiasi malfunzionamento o errore occorso nell'espletamento delle attività di Trasferimento. In tale ottica, la Società e il Socio Privato si impegnano a manlevare l'Azienda da qualsiasi pretesa, anche risarcitoria, avanzata da terze parti a fronte dei danni derivanti da detti malfunzionamenti o errori. La Società tramite il Socio Privato si obbliga a mettere a disposizione dell'Azienda tutte le risorse umane e gli strumenti necessari a consentire l'acquisizione da parte dell'Azienda o di terzi da essa designati tutte le informazioni circa i beni gestiti (anche quelli non di proprietà dell'Azienda) ed il contesto di erogazione delle prestazioni contrattuali erogate. La Società e il Socio Privato sono obbligati a rispondere per scritto a qualsiasi quesito che abbia ad oggetto, o sia comunque connesso, alle attività di cui al presente Contratto e che sia stato posto dall'Azienda o dai Terzi da essa designati entro e non oltre 5 giorni solari dalla richiesta; tale obbligazione si ritiene estesa ai 30 giorni solari successivi al periodo di garanzia a completamento delle attività da parte della Società e del Socio Privato e il subentro del nuovo Socio Privato. La cauzione definitiva si estende alle obbligazioni discendenti dal periodo di trasferimento, di garanzia e di risposta nei successivi 30 giorni.

Art. 26) Gestione della sicurezza e della continuità operativa

26.1 Specifiche di sicurezza

26.1.1 La Società tramite il Socio Privato, per lo svolgimento dei servizi previsti nel Contratto si impegna ad adottare le procedure e gli strumenti di gestione della sicurezza più adeguati secondo i criteri definiti nel COI e nelle sue eventuali successive versioni. Dette specifiche sono vincolanti per la Società e il Socio Privato, i quali sono tenuti ad attuare quanto ivi previsto nel corso dell'erogazione dei servizi contrattuali, senza oneri aggiuntivi per l'Azienda.

26.1.2 Nel caso di variazioni delle Specifiche di sicurezza conseguenti a modifiche delle Politiche di Sicurezza dell'Azienda, i nuovi requisiti ivi specificati, o le modifiche dei requisiti esistenti, saranno implementati mediante un processo dedicato che prevede la progettazione, implementazione e messa in esercizio da parte della Società e del Socio Privato delle modalità di erogazione dei servizi che si rendessero necessarie.

26.1.3 La Società tramite il Socio Privato si obbliga a prestare supporto all'Azienda per l'esecuzione dei test di vulnerabilità che verranno effettuati con cadenza semestrale al fine di verificare il livello di efficacia delle politiche di sicurezza. I test di vulnerabilità dovranno comprendere la verifica di sistemi ed applicazioni e dovranno essere eseguiti dall'Azienda con il supporto del monitore o di eventuali terze parti designate. La Società tramite il Socio Privato renderà disponibile il supporto richiesto mediante attività coordinate e sotto la supervisione dell'Azienda. I risultati dei test saranno oggetto di analisi da parte dell'Azienda per individuare le eventuali criticità e le azioni correttive necessarie alla loro rimozione. L'attuazione delle suddette azioni correttive avverrà mediante uno specifico Piano di Miglioramento e le eventuali attività richieste alla Società, tramite il Socio Privato, per la loro implementazione non comporteranno oneri aggiuntivi all'Azienda, a meno che non siano conseguenti a variazioni delle Politiche di sicurezza.

26.1.4 La Società tramite il Socio Privato dovrà dare supporto all'Amministrazione per la stesura del piano di Continuità Operativa dell'Azienda, fornendo tutte le informazioni ad essa necessarie.

26.1.5. La Società tramite il Socio Privato sarà tenuta a supportare l'Azienda nella pianificazione del servizio di Disaster Recovery con le modalità ed i vincoli contenuti nel COI.

Una volta predisposta la pianificazione del Servizio di Disaster Recovery la Società tramite il Socio privato dovrà collaborare (informazioni ulteriori, ecc.) con chi eventualmente eseguirà materialmente il servizio in modalità Disaster Recovery in modo da consentirgli di operare al meglio.

Qualora la modalità Disaster perduri per più di 180 gg continuativi si configurerà la possibilità di risolvere il Contratto per Forza maggiore ai sensi dell'art. 24.

L'ingresso nella modalità Disaster può costituire altresì la condizione per la sospensione totale o parziale della Fase di produzione o di gestione, con conseguente applicazione dell'art. 17.

QUINTA PARTE: PERSONALE, CONTENZIOSO E DISPOSIZIONI VARIE

Art. 27) Personale della Società e del Socio Privato

27.1 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

27.1.1 La Società e il Socio Privato si obbligano ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e di sicurezza, in materia di previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, la Società e il Socio Privato si impegnano a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

27.1.2 La Società e il Socio Privato si obbligano altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 97, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, il Codice dei contratti pubblici.

27.1.3 Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Società e il Socio Privato anche nel caso in cui questi non aderiscano alle associazioni stipulanti o recedano da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

27.1.4 Nell'ipotesi di inadempimento anche di uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Azienda, previa comunicazione alla Società e al Socio Privato delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti, si riserva di effettuare, sulle somme da versare (corrispettivi), una ritenuta forfetaria di importo pari al 7% del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'Autorità competente avrà dichiarato che la Società e/o il Socio Privato si sia posto in regola.

27.2 Personale della Società

27.2.1 La Società per esercitare l'attività di Project management dovrà assumere almeno il personale di qualifica indicato nel COI secondo il modello organizzativo ivi previsto.

27.2.2 Il rapporto di lavoro dei dipendenti della Società reperito sul mercato del lavoro è regolato dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.

27.2.3 La Società con proprio regolamento interno stabilisce i criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. I provvedimenti di cui al presente comma sono pubblicati sul sito istituzionale della Società.

27.2.4 La Società ha l'obbligo di formazione del personale, anche attraverso lo svolgimento di periodici corsi di aggiornamento e formazione del personale finalizzati al corretto svolgimento delle mansioni ad esso assegnate, tenuto conto degli aggiornamenti e delle novità tecnologiche che richiedano acquisizione di nuove capacità e competenze.

27.3 Personale del Socio Privato

27.3.1 Le figure professionali del Socio Privato dovranno corrispondere per numero e qualifica almeno a quelle previste nel COI.

27.3.2 Il Socio Privato dovrà indicare, tra le proprie risorse, un Responsabile unico delle attività contrattuali affinché l'Azienda e la Società possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.

27.3.3 Il Socio Privato dovrà consegnare i *curricula* per le figure professionali previste nel COI che lo stesso renderà disponibili per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali con le certificazioni relative.

27.3.4 Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a 30 (trenta) giorni solari, il Socio Privato, nel caso in cui debba provvedere, per sopravvenute cause di forza maggiore, alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione all'Azienda e alla Società e consegnare, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il *curriculum* della nuova figura professionale.

27.3.5 Il Socio Privato riconosce, altresì, all'Azienda e alla Società la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, tale richiesta deve essere adeguatamente motivata. In tal caso, il Socio Privato dovrà proporre una nuova figura professionale entro 10 giorni solari dalla richiesta dell'Azienda o della Società. L'esercizio da parte dell'Azienda e della Società non comporterà alcun onere per la stessa.

27.3.6 Nell'ipotesi di cui ai precedenti comma 4 e 5 del presente articolo, l'Azienda e la Società si riservano la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta, anche attraverso colloqui individuali preventivi al fine di verificarne la preparazione tecnica, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo *curriculum*.

27.3.7 Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.

27.3.8 In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte dell'Azienda o della Società del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 6, il Socio Privato si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dall'Azienda o dalla Società.

27.3.9 Il Socio Privato prende atto che l'Azienda, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato nel COI.

27.3.10 In caso di inadempimento da parte del Socio Privato degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda, fermo restando il diritto alle penali quantificate nel COI e nel presente contratto per ogni figura professionale non corrispondente anche se solo proposta, ha anche la facoltà di chiederne l'estromissione ai sensi dell'articolo 21.

Art. 28) Proprietà intellettuale e Proprietà dei Prodotti

28.1 Proprietà intellettuale

28.1.1 Il Socio Privato sarà responsabile dell'ottenimento della titolarità, licenze e diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutela industriale e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per l'Azienda.

28.1.2 Qualora venga promossa nei confronti dell'Azienda o della Società azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati nell'esecuzione del presente contratto il Socio Privato manleverà e terrà indenne l'Azienda e la Società, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Azienda e della Società. La Cauzione definitiva copre anche questa tipologia di spesa.

28.2 Proprietà dei prodotti

28.2.1 L'Azienda acquisisce il diritto esclusivo di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dalla Società e dal Socio Privato in esecuzione del presente Contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo e come specificato nel COI, trattasi dei sistemi sviluppati, degli elaborati, i codici sorgente degli applicativi con esclusione di tutto il Background IP) e, più in generale, delle creazioni intellettuali e delle opere dell'ingegno, dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dal Socio Privato, dalla Società o dai loro dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto (i. e. Foreground IP). Resta inteso che l'Azienda ha il diritto di utilizzo del Background IP del Socio privato in modo illimitato e gratuito per le attività comprese nel presente Contratto, senza che tale diritto di utilizzo possa essere trasferito a Terzi estranei al SISI.

28.2.2 L'Azienda potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente dei materiali ed opere dell'ingegno, di cui ha acquisito la proprietà ai sensi del comma precedente, e potrà altresì autorizzarne l'utilizzo da parte della Società nell'esecuzione di attività informatiche per altre Pubbliche Amministrazioni (Riuso).

28.2.3 I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Azienda in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

28.2.4 La Società e il Socio Privato si obbligano espressamente a fornire all'Azienda tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Azienda in eventuali registri od elenchi pubblici.

28.2.5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente Contratto è di esclusiva proprietà dell'Azienda che ne potrà disporre liberamente.

28.2.6 Resta escluso dalla titolarità dell'Azienda tutto il Background IP (marchi, inclusi i marchi di servizio, brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di terzi, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate).

28.2.7 Tutta la documentazione creata o predisposta dalla Società e dal Socio Privato nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Azienda.

28.2.8 In caso di inadempimento da parte della Società o del Socio Privato a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Azienda avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto o di estromettere il Socio Privato ai sensi degli artt. 20 e 21.

Art. 29) Ulteriori facoltà per l'Azienda relative all'opzione e valore delle quote

29.1 Fermo restando che al termine del contratto la partecipazione del Socio Privato verrà trasferita ad un valore pari a quello nominale diminuita dalle eventuali perdite rinviate a nuovo o aumentata dagli utili rinviiati a nuovo e delle riserve, sia in caso di trasformazione della società in un soggetto in house che in caso di identificazione di un nuovo socio privato mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica a doppio oggetto, il Socio Privato si impegna irrevocabilmente a concedere all'Azienda, a società dalla stessa controllate o a Enti pubblici con interesse all'operazione l'opzione di:

- a) acquistare quote della Società in caso di cessione;
- b) di sottoscrivere aumenti di capitale senza sovrapprezzo e con rinuncia al diritto di prelazione.

29.2 L'attribuzione dell'opzione così come la facoltà alla sottoscrizione di aumenti di capitale senza sovrapprezzo e con rinuncia del diritto di prelazione è a titolo gratuito. L'esercizio dell'opzione per il conseguente acquisto delle quote sarà invece soggetto al pagamento di un prezzo che viene determinato nella sommatoria tra:

- A) valore nominale delle quote diminuita dalle eventuali perdite rinviate a nuovo o aumentata dagli utili rinviiati a nuovo e delle riserve;
- B) rendimento delle quote pari al prodotto tra il valore nominale delle quote trasferite e il rendimento medio degli utili per quota [Media del rapporto tra utile per quota e valore nominale della quota] registrato negli esercizi precedenti al trasferimento maggiorato del 2%.

29.3 L'esercizio dell'opzione avrà luogo mediante invio di apposita comunicazione scritta all'organo amministrativo della Società in forma di raccomandata a/r o PEC. La Comunicazione dovrà contenere l'indicazione specifica del numero di quote oggetto dell'opzione che in ogni caso non può determinare la diluizione del socio privato al di sotto di una partecipazione del 34%.

Art. 30) Spese di contratto e trattamento fiscale

30.1 Il Contratto è soggetto a registrazione. Tutte le spese del presente Contratto sono a carico della Società. Ai fini fiscali si dichiara che i corrispettivi di cui al presente Contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto e che, pertanto, ai sensi del D.P.R. n. 131/86, il Contratto sarà soggetto a registrazione con pagamento di imposta di registro in misura fissa.

Art. 31) Elezione di domicilio

31.1 Agli effetti del presente Contratto, la Società elegge domicilio in Via Cassa di Risparmio 4- 39100 Bolzano il Socio Privato elegge domicilio presso Insiel Mercato S.p.a., Località Padriciano, 99 c/o AREA Science Park 34149- Trieste.

Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto alle altre Parti ed avranno effetto a decorrere dalla intervenuta ricezione della relativa comunicazione.

Art. 32) Riservatezza

32.1 La Società e il Socio Privato hanno l'obbligo di mantenere riservati gli elementi, i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati (Dati), di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma

e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Azienda e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto; allo scadere di tale termine la Società e il Socio Privato, salvo diverse indicazioni da parte dell'Azienda, dovrà distruggere tutti i Dati o loro copia in loro possesso.

32.2 L'Azienda conserva la piena ed esclusiva proprietà di tutti i Dati relativi all'Azienda ed alle sue attività trasmessi o che saranno trasmessi alla Società e al Socio Privato oppure prodotti o sviluppati dalla Società e dal Socio Privato nell'ambito dell'erogazione delle prestazioni contrattuali: tra questi ultimi si citano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutti i *log* delle transazioni applicative effettuate, tutte le registrazioni del service desk e/o delle richieste di assistenza, tutti i dati e le informazioni sui sistemi gestiti, tutti i dati di carico delle macchine utilizzate dalla Società e dal Socio Privato nell'erogazione delle prestazioni, ecc.

32.3 L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

32.4 La Società e il Socio Privato sono responsabili dell'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi.

32.5 A tal fine la Società e il Socio Privato adotterà ogni opportuna misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte, anche da parte del proprio personale, dei propri collaboratori, dei fornitori, e del personale e collaboratori dei fornitori stessi.

32.6 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto o estromettere il Socio Privato ai sensi degli artt. 20 e 21.

Art. 33) Comunicazioni

33.1 Tutte le comunicazioni previste dal presente dovranno essere inviate in forma scritta a mezzo fax o di lettera raccomandata A.R. o PEC ai seguenti indirizzi:

Se all'Azienda, al seguente indirizzo:
via Cassa di Risparmio 4, 39100 Bolzano
Att.: Direttore Generale
Pec: dg@pec.sabes.it

Se alla Società:
al seguente indirizzo:
via Cassa di Risparmio 4, 39100 Bolzano
Att.: Presidente e Consigliere delegato
Pec: saim-srl@legalmail.it

Se al Socio Privato:
al seguente indirizzo:
Insiel Mercato S.p.a.
Località Padriciano, 99 c/o AREA Science Park
34149- Trieste
Att. Amministratore Delegato
Pec: insielmercato@legalmail.it

o al diverso indirizzo che ciascuna Parte avrà comunicato per iscritto in conformità alle precedenti disposizioni.

Art. 34) Tracciabilità dei flussi finanziari

34.1 Tutti i pagamenti di cui al presente Contratto saranno effettuati dall'Azienda mediante bonifico (o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni), riportante l'indicazione del codice identificativo di gara (CIG:), sul conto corrente dedicato comunicato dalla Società. In caso di modifiche e/o integrazioni delle previsioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, e ss.mm.ii., ("L. 136/2010") le modalità di effettuazione dei

pagamenti di cui al presente articolo dovranno essere adeguate alle nuove previsioni di legge e/o regolamentari.

34.2 La Società si obbliga a conformarsi a tutte le prescrizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari poste a suo carico dalla L. 136/2010 e ss.mm. nonché da ogni altro provvedimento di attuazione e/o interpretazione della suddetta legge adottato o che dovesse essere adottato dalle competenti autorità. Il mancato rispetto delle obbligazioni nascenti dalle prescrizioni di cui alle disposizioni soprarichiamate determina l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della L. 136/2010 e ss.mm.

34.3 La Società, al fine del rispetto della normativa soprarichiamata dovrà comunicare all'Azienda, entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione così come previsto dall'articolo 3, comma 7, della L. 136/2010, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sui quali l'Azienda dovrà effettuare i pagamenti di cui al presente Contratto, nonché, nel medesimo termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

34.4 La Società si obbliga ad imporre il rispetto della L. 136/2010 e ss.mm. nonché di ogni altro provvedimento di attuazione e/o interpretazione della suddetta legge, al Socio Privato e agli eventuali appaltatori e subappaltatori nei termini e con le modalità previste dalla legge medesima. In tutti i contratti sottoscritti dalla Società (inclusi gli affidamenti diretti) deve essere inserita un'apposita clausola riguardante l'espresso impegno al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

34.5 Laddove La Società, il Socio Privato i suoi appaltatori e/o subappaltatori abbiano notizia dell'inadempimento delle proprie controparti contrattuali agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm., dovranno darne comunicazione all'Azienda e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bolzano.

Art. 35) Trattamento dei dati personali

35.1 Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, le Parti tratteranno le informazioni personali riguardo alle persone fisiche di cui venissero a conoscenza o che fossero fornite nei dati contenuti nel presente Contratto e negli altri documenti sopra richiamati esclusivamente per lo svolgimento delle attività d'ufficio e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia; tali dati potranno essere trattati anche con procedure informatizzate, conservati anche in banche dati ed archivi informatici, e potranno essere trasmessi a qualsiasi ufficio degli stessi ed anche ad altri soggetti ad esso esterni al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

Art. 36) Assicurazioni

36.1 Le assicurazioni citate nel Contratto a carico della Società o del Socio Privato dovranno essere attivate per tutta la durata del contratto, la mancanza delle coperture assicurative costituisce inadempimento di un termine essenziale del contratto e possibile causa di risoluzione contrattuale in danno.

Art. 37) Controversie, Accordo Bonario, Transazioni e Foro competente

37.1 Tutte le contestazioni che le Parti intendano formulare a qualsiasi titolo ai sensi del presente Contratto devono essere avanzate mediante comunicazione scritta, debitamente documentata, entro 20 (venti) giorni dalla data in cui la Parte ha avuto notizia del fatto che determina la contestazione o la pretesa, ovvero dal ricevimento del documento oggetto di contestazione o pretesa. Le comunicazioni della Società devono essere indirizzate al Responsabile del Contratto dell'Azienda.

37.2 La contestazione o pretesa potrà essere illustrata e documentata nei 20 (venti) giorni successivi alla detta comunicazione al Responsabile del Contratto. Per le contestazioni e pretese di natura contabile o finanziaria i predetti termini sono raddoppiati. Qualora la vertenza non trovi composizione ad opera del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 17, il Responsabile del Contratto dovrà formulare alla Società proposta motivata di accordo bonario, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 206 del Codice o della transazione qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'art. 208 del Codice.

37.3 Le Parti tenteranno di raggiungere un accordo bonario, ai sensi dell'art. 206 del Codice dei Contratti Pubblici o una transazione ai sensi dell'art. 208 del Codice.

37.4 Le Parti potranno attivare la procedura arbitrale ai sensi di legge.

37.5 Esaurito il procedimento descritto ai precedenti paragrafi, ove applicabile, per ogni controversia tra le Parti riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e lo scioglimento del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Bolzano.

La Società

Il Socio Privato

L'Azienda

Approvazione specifica di clausole

Il sottoscritto **Dott. Christian Schatzer**, nella qualità procuratoria indicata in intestazione della Società e il sottoscritto **Dott. Fausto Manzana**, nella qualità procuratoria indicata in intestazione del Socio Privato, dichiarano di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati in contratto.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ. i sottoscritti, sempre nelle citate qualità dichiarano di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel Contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare di approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art. 6) Obbligazioni della Società

Art. 8) La Cauzione definitiva

Art. 11) Pianificazione, SAL prove e collaudi per la fornitura e l'implementazione del programma e le applicazioni del Sistema Informativo Sanitario Integrato (SISI)

Art. 12) Modifiche e varianti in corso di efficacia del Contratto

Art. 15) Sospensione dei Servizi

Art. 17) Sospensione e Collegio consultivo tecnico

Art. 18) Corrispettivo dei Servizi a carico del Socio Privato

Art. 20) Risoluzione per grave inadempimento o per le condizioni della Società e del Socio Privato

Art. 21) Conseguenze possibili per l'inadempimento o per le condizioni del Socio Privato

Art. 22) Risoluzione per inadempimento dell'Azienda

Art. 23) Recesso dell'Azienda dal Contratto

Art. 24) Risoluzione per Forza Maggiore

Art. 25) Trasferimento

Art. 26) Gestione della sicurezza e della continuità operativa

Art. 27) Personale della Società e del Socio Privato

Art. 28) Proprietà intellettuale e Proprietà dei Prodotti

Art. 29) Ulteriori facoltà per l'Azienda relative all'opzione e valore delle quote

Art. 32) Riservatezza

Art. 35) Trattamento dei dati personali

Art. 36) Assicurazioni

Art. 37) Controversie, Accordo Bonario, Transazioni e Foro competente

La Società

Il Socio Privato